



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 21 maggio 2014
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0255 (APP)**

**9834/1/14
REV 1**

**EPPO 24
EUROJUST 97
CATS 69
FIN 361
COPEN 150
GAF 28**

NOTA

della: presidenza
al: Consiglio

Oggetto: Proposta di regolamento che istituisce la Procura europea
- *Stato dei lavori/Dibattito orientativo*

A. Contesto

La proposta della Commissione di regolamento che istituisce la Procura europea è stata adottata il 17 luglio 2013 e da allora è stata discussa in seno al competente gruppo del Consiglio (COPEN), nonché nel CATS e in vari Consigli GAI.

Nel marzo 2014 la presidenza ha avviato discussioni su una prima revisione di alcune parti fondamentali della proposta della Commissione. L'obiettivo era tradurre l'esito delle discussioni al Consiglio in un testo giuridico, tenendo conto al contempo delle opinioni espresse dai parlamenti nazionali nei pareri motivati formulati nel 2013. Il nuovo progetto ha integrato, in particolare, i seguenti concetti:

- la struttura collegiale della Procura, e
- la competenza concorrente fra la Procura e le procure nazionali a individuare reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.

Tali concetti sono stati approvati dal Consiglio GAI del 3 marzo 2014, che sottolineava così anche l'esigenza di assicurare il funzionamento efficiente e indipendente della Procura.

B. Stato dei lavori

Il CATS ha approvato i principi espressi nei progetti nella sua riunione del 24 aprile 2014. Nuovi progetti sono stati discussi in dettaglio e riesaminati in occasione di due riunioni degli Amici della Presidenza (25 marzo e 14 aprile 2014) e tre riunioni del COPEN (29-30 aprile, 12 maggio e 19-20 maggio 2014).

Le discussioni sono state costruttive e hanno consentito di formulare compromessi fra le diverse opinioni riguardo a una serie di questioni tecniche. Sembra quindi esserci ora un ampio consenso sul testo fra le delegazioni, per quanto alcune questioni messe in rilievo nelle note al testo che figura nell'allegato devono essere riviste alla luce dei risultati di futuri negoziati su altri capi del regolamento.

Nel testo restano aperte due questioni principali, vale a dire:

1. La supervisione delle attività operative della Procura negli Stati membri.

Il testo che figura nell'allegato si basa sulla visione convenuta secondo cui la parte principale dell'attività operativa della Procura sarà svolta dai procuratori europei delegati con base negli Stati membri. Le modalità precise secondo cui tali attività saranno indirizzate e controllate da parte dell'ufficio centrale sono state oggetto di numerose discussioni a livello di esperti, dove la maggior parte delle delegazioni ha sostenuto il parere secondo cui i singoli procuratori europei controlleranno i casi nel loro Stato di origine, sotto la direzione di una camera permanente. Tale posizione è stata criticata da alcuni altri per non essere in grado di garantire l'indipendenza e l'efficienza della Procura. La Commissione e alcuni Stati membri hanno sostenuto il parere che il procuratore europeo che riferisce su un caso, compresa la supervisione della relativa indagine e azione penale, non dovrebbe essere cittadino dello Stato membro principalmente interessato al caso.

La presidenza propone un sistema secondo cui:

- a) I procuratori europei controlleranno le indagini e le azioni penali nel rispettivo Stato membro di origine.

- b) Le camere permanenti di almeno tre procuratori europei indirizzeranno e controlleranno le indagini e le azioni penali, e possono - ove necessario e tramite i procuratori europei competenti - fornire istruzioni dirette in tali indagini e azioni penali.
- c) Al fine di garantire l'indipendenza del processo decisionale, alcune decisioni chiave - come la chiusura di un caso - saranno sempre adottate da una camera permanente.

2. Il significato del concetto di competenza concorrente

Il principio di competenza concorrente, delineato agli articoli 5 e 19 del testo figurante in allegato, è stato oggetto di varie interpretazioni da parte delle delegazioni. Alcuni Stati membri desiderano sottolineare il primato della Procura per quanto riguarda l'esercizio della sua competenza, vale a dire che la Procura europea avrà il diritto di avocare qualsiasi caso che rientra nella sua competenza, mentre altri hanno sostenuto che le procure nazionali dovrebbero conservare un certo potere discrezionale di decidere se esercitare la propria competenza nazionale per lo stesso reato.

La presidenza propone un modello secondo cui:

- a) La Procura europea e le procure nazionali saranno entrambe competenti a individuare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.
- b) La Procura europea avrà competenza prioritaria, come indicato all'articolo 19 nell'allegato alla presente nota, a individuare e perseguire i reati in questione, e avrà anche il diritto di avocazione delle indagini già avviate dalle procure nazionali.
- c) Casi minori, quali definiti nel regolamento, saranno trattati, in linea di principio, dalle procure nazionali.

La presidenza ritiene che il testo che figura nell'allegato costituisca un compromesso equilibrato fra i pareri espressi dalle delegazioni.

C. Quesiti

1) La presidenza invita il Consiglio ad accogliere con favore il testo in allegato, che rispecchia i progressi delle discussioni realizzati fino ad oggi, e a confermarlo come base per le discussioni future del Gruppo COPEN, fermo restando che il testo dovrà essere oggetto di ulteriori approfondimenti da parte del Gruppo.

2) In particolare, si invitano i ministri a confermare

- la conformità dell'approccio adottato nel testo figurante in allegato ai principi di indipendenza ed efficienza della Procura europea;
- il modello di supervisione dell'attività operativa negli stati membri descritto al punto B.1 qui sopra come base per ulteriori discussioni, e in particolare che:
 - i procuratori europei controlleranno le indagini e le azioni penali nel rispettivo Stato membro di origine,
 - le camere permanenti indirizzeranno e controlleranno le indagini e le azioni penali e potranno - ove necessario e tramite i procuratori europei competenti - fornire istruzioni dirette in tali indagini e azioni penali,
 - alcune decisioni chiave, come la chiusura di un caso, saranno sempre adottate da una camera permanente;
- il principio secondo cui la Procura europea ha competenza prioritaria (cfr. articolo 19 nell'allegato) per individuare e perseguire reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione utilizzando il modello di competenza concorrente fra la Procura europea e le procure nazionali quale figura al punto B.2 qui sopra.

Progetto

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che istituisce la Procura europea

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce la Procura europea e stabilisce le norme relative al suo funzionamento.

Articolo 2

Definizioni¹

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "persona", qualsiasi persona fisica o giuridica;
- b) "reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione", i reati previsti dalla direttiva 2014/xx/UE, quale attuata dalla legislazione nazionale²;
- c) "interessi finanziari dell'Unione", tutte le entrate e le spese e i beni coperti o acquisiti oppure dovuti in virtù del bilancio dell'Unione e dei bilanci delle istituzioni, organi e organismi stabiliti a norma dei trattati o dei bilanci da questi gestiti e controllati;

¹ Le definizioni dovranno essere adeguate per essere coerenti con le definizioni che verranno incluse in via definitiva nella direttiva PIF.

² Tale disposizione sarà modificata a fini di coerenza con la formulazione finale dell'articolo 17. È necessario esaminare ulteriormente la questione dell'uniformità con il diritto dell'UE.

- d) "dati personali amministrativi", tutti i dati personali trattati dalla Procura europea, esclusi i dati personali operativi;
- e) "dati personali operativi", tutti i dati personali correlati al caso trattati dalla Procura europea per le finalità di cui all'articolo [37].

CAPO II

Istituzione, compiti e principi di base della Procura europea

Articolo 3

Istituzione

1. La Procura europea è istituita come organismo dell'Unione.
2. La Procura europea ha personalità giuridica.
3. La Procura europea coopera con Eurojust e si avvale del suo sostegno in conformità dell'articolo [57].

Articolo 4

Compiti

1. La Procura europea combatte i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.
2. La Procura europea è competente per individuare, perseguire e rinviare a giudizio gli autori dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui al paragrafo 1, e i loro complici. A tale proposito la Procura europea indirizza e controlla³ le indagini, esercita l'azione penale⁴ ed esplica le funzioni di pubblico ministero dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri per i reati di cui al paragrafo 1 fino a pronuncia del provvedimento definitivo⁵.

³ La Commissione e alcune delegazioni preferirebbero una formulazione diversa, che dichiara che la Procura europea indirizza, conduce e controlla le indagini.

⁴ Si elaborerà un considerando che mette in rilievo l'esigenza che ogni Stato membro preveda la funzione di un procuratore con i compiti descritti nel presente regolamento.

⁵ Una delegazione ha suggerito che si dovrebbe sopprimere la parola "definitivo" in questa disposizione.

Principi fondamentali delle attività

1. La Procura europea garantisce che le sue attività rispettino i diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
2. Tutte le attività della Procura europea si informano al principio di proporzionalità⁶.
3. Le indagini e le azioni penali a nome della Procura europea sono disciplinate dal presente regolamento. Il diritto nazionale si applica agli aspetti non disciplinati dal presente regolamento. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, il diritto nazionale applicabile è il diritto dello Stato membro in cui ha sede il procuratore europeo delegato incaricato di un'indagine^{7 8}. Qualora un aspetto sia disciplinato dal diritto nazionale e dal presente regolamento, prevale quest'ultimo.
4. La Procura europea ha la competenza di individuare, perseguire e rinviare a giudizio gli autori dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e i loro complici come disposto dagli articoli 17 e 18, ed esercita tale competenza a norma dell'articolo 19 del presente regolamento⁹.
5. La Procura europea svolge le indagini in maniera imparziale e raccoglie tutte le prove pertinenti, sia a carico che a discarico.
6. La Procura europea avvia le indagini senza indebito ritardo e veglia al pronto svolgimento delle indagini e dell'azione penale¹⁰.

⁶ Alcune delegazioni hanno suggerito che si devono aggiungere qui almeno i riferimenti ai principi di legalità e dello stato di diritto.

⁷ La questione del diritto applicabile sulle misure investigative è affrontato all'articolo 26 nella proposta originale della Commissione e sarà riesaminata in un fase successiva dei negoziati.

⁸ Un'indagine può essere assegnata a diversi procuratori europei delegati. Sarà valutata l'elaborazione di un considerando volto a chiarire che una tale assegnazione potrebbe derivare *de facto* dall'avvio dell'indagine da parte del procuratore europeo delegato.

⁹ La Commissione e alcune delegazioni desiderano sottolineare che la Procura europea avrà una priorità per perseguire e individuare i reati pertinenti. Altre hanno osservato che la priorità della Procura europea risulta già chiara sulla scorta dell'articolo 19 del presente testo.

¹⁰ Alcune delegazioni preferirebbero sostituire il termine "pronto" con un altro termine.

7. Le autorità nazionali competenti assistono attivamente e prestano sostegno alle indagini e alle azioni penali della Procura europea su sua richiesta, e si astengono da qualsiasi intervento, politica o procedura che ne possa ritardare o ostacolare l'avanzamento.¹¹

Articolo 6

Indipendenza e obbligo di rendere conto

1. La Procura europea e tutto il suo personale sono indipendenti. Nell'esercizio delle loro funzioni nel quadro del presente regolamento, il procuratore capo europeo, i suoi sostituti, i procuratori europei, i procuratori europei delegati, nonché il personale della Procura europea agiscono nell'interesse dell'Unione nel suo complesso, come definito per legge, e non sollecitano né accettano istruzioni da nessuna persona esterna alla Procura, Stato membro, istituzione, organo o organismo dell'Unione. Gli Stati membri, le istituzioni, gli organi o gli organismi dell'Unione rispettano l'indipendenza della Procura europea e non cercano di influenzarla nell'assolvimento dei suoi compiti.
2. La Procura europea risponde al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea delle attività generali della Procura, in particolare con la relazione annuale di cui all'articolo [70]¹².

¹¹ Alcune delegazioni suggeriscono di riformulare questa disposizione al fine di chiarire che le autorità nazionali potrebbero non essere sempre nella posizione di dare priorità ai casi PIF. La presidenza suggerisce di affrontare tali preoccupazioni in un considerando.

¹² Alcune delegazioni hanno suggerito di aggiungere in questo punto un riferimento alla responsabilità della Procura europea nei confronti dei parlamenti nazionali.

CAPO III
STATUS, STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE
DELLA PROCURA EUROPEA

SEZIONE 1

STATUS E STRUTTURA DELLA PROCURA EUROPEA

Articolo 7

Struttura della Procura europea

1. La Procura europea è un organismo dell'Unione indivisibile e con struttura decentrata.
2. La Procura europea è organizzata a livello centrale e a livello decentrato.
3. Il livello centrale è composto da un ufficio centrale nella sede. L'ufficio centrale è formato da un collegio, le sue camere permanenti, i membri del collegio e dal personale della Procura¹³. I membri del collegio sono denominati procuratori europei.
4. Il livello decentrato è composto dai procuratori europei delegati aventi sede negli Stati membri.

Articolo 8

Il collegio

1. Il collegio della Procura europea è composto da un membro per Stato membro e dal procuratore capo europeo [e i suoi sostituti]. Il procuratore capo europeo presiede le riunioni del collegio ed è responsabile della loro preparazione.

¹³ Si sono avanzati dubbi sull'inserimento del termine "personale" in questa disposizione.

2. Il Collegio si riunisce periodicamente. È incaricato di monitorare¹⁴ le attività della Procura e di prendere decisioni su questioni strategiche, in particolare al fine di assicurare la coerenza e l'uniformità della politica in materia di azione penale della Procura in tutta l'Unione, nonché su altre questioni precisate nel presente regolamento. Il collegio non è coinvolto nelle decisioni operative in singoli casi. Può tuttavia decidere su questioni strategiche o questioni di portata generale derivanti da singoli casi¹⁵.
3. Su proposta del procuratore capo europeo, il collegio istituisce le camere permanenti incaricate di indirizzare e monitorare il trattamento dei casi della Procura europea¹⁶.
4. Il collegio propone il regolamento interno della Procura europea, ai fini della sua adozione da parte del Consiglio a norma dell'articolo 16 e adotta l'organigramma e la tabella dell'organico dell'ufficio centrale¹⁷.

¹⁴ In questo documento i termini "monitoraggio" ("*monitoring*"), "indirizzo e monitoraggio" ("*directing and monitoring*") e "supervisione" ("*supervision*") sono utilizzati per descrivere diverse attività di controllo. Per essi saranno necessarie definizioni più dettagliate nel testo e nei considerando. In linea generale, la presidenza ha inteso in via provvisoria che

- ✓ "monitoraggio" si riferisce a un controllo generale delle attività della Procura, in cui, in linea di principio, sono fornite istruzioni esclusivamente su questioni che avranno rilevanza orizzontale per la Procura;
- ✓ "indirizzo e monitoraggio" si riferisce sia all'attività di controllo generale sopra descritta sia a determinati chiari poteri volti a indirizzare le singole indagini e azioni penali quando un tale indirizzo sembra necessario;
- ✓ "supervisione" fa riferimento a un'attività di controllo più stretta e relativamente costante sulle indagini e azioni penali che comprende pieni poteri per intervenire in qualsiasi momento e dare istruzioni su questioni relative ad indagini e ad azioni penali.

¹⁵ Alcune delegazioni ritengono che i poteri del collegio potrebbero essere troppo limitati da tale disposizione e alcune hanno messo in discussione le ultime due frasi della disposizione. Altre intendono escludere la possibilità che il collegio possa disporre di qualsiasi potere operativo.

¹⁶ Alcune delegazioni hanno richiesto che nel regolamento figurino i criteri dettagliati per la composizione e l'istituzione delle camere. Alcune si sono espresse a favore di camere specializzate, mentre altre sembrano voler optare per un sistema in cui ci sia sempre una camera in servizio. Si è inoltre proposto che i procuratori europei siano ripartiti tra le diverse camere permanenti tenendo conto delle dimensioni degli Stati membri e del numero atteso di casi. Alcune delegazioni hanno inoltre suggerito di spostare tale disposizione all'articolo 9.

¹⁷ La Commissione e alcune delegazioni sostengono energicamente che il collegio dovrebbe adottare il proprio regolamento interno. Secondo altre è necessario spiegare i termini "organigramma" e "tabella dell'organico".

5. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, il collegio prende decisioni a maggioranza semplice. Il collegio procede a votazione su richiesta dei procuratori europei o del procuratore capo europeo. Ciascun membro del collegio dispone di un voto. In caso di parità di voti in merito a questioni decise dal collegio, prevale il voto del procuratore capo europeo¹⁸.

Articolo 9

Le camere permanenti

1. Il procuratore capo europeo, i sostituti e tutti gli altri procuratori europei sono membri di [almeno una] camera permanente. Ciascuna camera permanente è presieduta dal procuratore capo europeo o da uno dei sostituti e dispone di due¹⁹ membri permanenti supplementari.
2. La camere permanenti indirizzano e monitorano le indagini e le azioni penali condotte negli Stati membri^{20 21}. Esse garantiscono inoltre il coordinamento delle indagini e delle azioni penali nei casi transfrontalieri e l'attuazione delle decisioni adottate dal collegio riguardo a questioni strategiche o inerenti alla politica in materia di azione penale a norma dell'articolo 8, paragrafo 2.

¹⁸ Taluni hanno criticato la prevalenza del voto del procuratore capo europeo nonché altre modalità di voto previste.

¹⁹ Alcune delegazioni preferirebbero lasciare per il momento aperto il numero dei membri delle camere nonché il numero di camere.

²⁰ La Commissione, con il sostegno di alcuni Stati membri, ritiene che le camere permanenti debbano essere incaricate della supervisione al fine di creare un sistema europeo di supervisione. Essa è inoltre favorevole a una soluzione in base alla quale uno dei membri di una camera permanente - indipendentemente dalla sua nazionalità - sia scelto come il relatore del fascicolo al fine di garantire la neutralità del relatore.

²¹ Ciò si applicherà a tutti i fascicoli, compresi quelli che interessano un solo Stato membro. Alcune delegazioni hanno proposto di valutare l'opportunità di un sistema semplificato per i fascicoli che riguardano un solo Stato. La Commissione ha sostenuto con fermezza che la camera permanente deve essere il principale organo di supervisione e che ciò deve figurare chiaramente nel testo.

3. Le camere permanenti adottano determinate decisioni, come specificato negli articoli XX... del presente regolamento²².
4. Ove del caso, e in seguito a una relazione del procuratore europeo delegato a cui è stato assegnato il caso, una camera permanente può fornire istruzioni a tale procuratore europeo delegato riguardo a una specifica indagine o azione penale tramite il procuratore europeo competente incaricato di supervisionare l'azione penale o l'indagine a norma dell'articolo 11, paragrafo 1.²³
5. La camera permanente adotta decisioni a maggioranza semplice. La camera procede a votazione su richiesta di uno dei suoi membri. Ciascun membro che partecipa di persona alle deliberazioni dispone di un voto. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

²² Varie delegazioni hanno espresso dubbi sul fatto che tutte le decisioni (o qualsiasi decisione) operative importanti debbano sempre essere prese da una camera permanente e sul fatto che un tale sistema garantirebbe procedimenti efficienti e rapidi. Molti hanno sostenuto che il livello decentrato dovrebbe inoltre essere competente per l'adozione di molte delle decisioni fondamentali e che occorrerebbe inserire nel testo un elenco dettagliato di tutte le decisioni che possono essere prese dai procuratori europei delegati. Si è inoltre proposto di introdurre una norma che consenta ai procuratori europei delegati di adottare determinate decisioni e di adire al riguardo una camera permanente per conferma. La Commissione ha sostenuto che le decisioni importanti, ad eccezione dell'avvio di un'indagine, dovrebbero essere adottate a livello di camera, al fine di garantire la piena indipendenza del processo decisionale. Conviene tuttavia sull'esigenza di una certa flessibilità, che consentirebbe ai procuratori europei delegati di adottare direttamente determinate decisioni, ad esempio l'archiviazione in caso di decesso dell'indagato. I seguenti tipi di decisioni potrebbero rientrare nei processi decisionali a livello centrale (l'elenco è stato criticato da varie delegazioni perché troppo ampio, alcune di esse limiterebbero l'elenco alla sola lettera c)):

- a) decisioni sull'avvio di un'indagine qualora ciò non sia già stato fatto dal procuratore europeo delegato;
- b) decisioni sullo Stato membro in cui formulare l'imputazione;
- c) decisione di esercitare l'azione penale o di archiviare il caso;
- [d) decisioni in materia di compromesso];
- e) decisione di riassegnare un caso, a norma dell'articolo 12, paragrafo 4;
- f) decisione di adire il Collegio su una questione di importanza strategica o generale derivante da un singolo caso.

Alcune delegazioni vorrebbero includere il diritto delle camere permanenti a delegare i poteri stabiliti da questa disposizione a singoli procuratori europei.

²³ Una delegazione ha osservato che si dovrebbe chiarire che un procuratore europeo delegato può accettare istruzioni solo nella misura in cui esse sono coerenti con il diritto nazionale applicabile.

6. Oltre ai membri permanenti, il procuratore europeo o i procuratori europei incaricati di supervisionare un'azione penale o un'indagine²⁴ a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, prende/prendono parte alle decisioni della camera permanente sul caso. Una camera permanente può inoltre invitare i procuratori europei delegati ad assistere alle sue riunioni senza diritto di voto.
7. Le camere permanenti informano il collegio delle decisioni adottate a norma del presente articolo²⁵.

Articolo 10

Il procuratore capo europeo e i sostituti

1. Il procuratore capo europeo è al vertice della Procura europea. Organizza il lavoro della Procura, dirige le sue attività e prende decisioni in conformità del presente regolamento e del regolamento interno²⁶.
2. Sono nominati [cinque]²⁷ sostituti per assistere il procuratore capo europeo nell'esercizio delle sue funzioni e per sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

²⁴ Alcune delegazioni hanno proposto di limitare la partecipazione al processo decisionale a uno dei procuratori europei incaricati della supervisione, possibilmente a quello che coordina le indagini (cfr. nota 30).

²⁵ Alcune delegazioni hanno chiesto una spiegazione in merito a quest'obbligo.

²⁶ Alcune delegazioni hanno osservato che questa disposizione conferisce poteri troppo estesi al procuratore capo.

²⁷ Alcune delegazioni hanno suggerito che può essere sufficiente un numero inferiore di sostituti.

3. Qualora il procuratore capo europeo - sulla base delle informazioni ricevute da un procuratore europeo delegato o da altre fonti - abbia fondato motivo di ritenere che sia stato commesso o si stia consumando un reato di competenza della Procura, decide²⁸, a norma dell'articolo [X] e del regolamento interno, quale camera permanente è competente per il caso²⁹. Il presidente della camera permanente assegna quindi il caso a un procuratore europeo o ai procuratori europei degli Stati membri interessati dal caso^{30 31}.
4. Il procuratore capo europeo rappresenta la Procura europea dinanzi alle istituzioni dell'Unione, agli Stati membri³² e a terzi. Il procuratore capo europeo può altresì delegare i suoi compiti di rappresentanza a uno dei sostituti.
5. Il procuratore capo europeo e i suoi sostituti sono assistiti dal personale dell'ufficio centrale nell'ambito delle funzioni loro assegnate a norma del presente regolamento.

²⁸ Ciò comporterà anche l'apertura di un fascicolo, il che non è esplicitamente disciplinato nel presente documento (cfr. articolo 16, paragrafo 1, della proposta della Commissione). Si veda inoltre l'articolo 12, paragrafo 2, del presente documento.

²⁹ Alcune delegazioni si sono chieste se la prima frase del paragrafo 3 sia necessaria in questo contesto. Una serie di delegazioni ha proposto che il regolamento stabilisca l'obbligo di garantire un'equa distribuzione del carico di lavoro tra le camere e i loro membri.

³⁰ Alcune delegazioni ritengono che spetti alle camere decidere su tutte le questioni relative all'assegnazione dei fascicoli. La presidenza ritiene che, in pratica, siffatte decisioni siano relativamente una formalità, dato che i criteri esatti per l'assegnazione dei fascicoli saranno stabiliti nel regolamento e/o nel regolamento interno.

³¹ Ai fini del presente regolamento, sarà necessario includere una definizione chiara e limitativa della nozione di "interessato dal caso" o "che coinvolge il rispettivo Stato membro". A priori la presidenza suggerirebbe di elaborare tale definizione sulla cui base gli Stati membri sarebbero competenti per un fascicolo.

³² Alcune delegazioni desidererebbero introdurre qui un riferimento ai parlamenti nazionali.

I procuratori europei

1. I procuratori europei supervisionano, per conto della camera permanente incaricata del caso e conformemente alle sue istruzioni, le indagini e le azioni penali loro assegnate^{33 34}. Essi fungono da collegamento e canali di informazione tra le camere permanenti e i procuratori europei delegati.
2. I procuratori europei monitorano l'esecuzione³⁵ dei compiti della Procura nei rispettivi Stati membri in stretta consultazione con i procuratori europei delegati, e provvedono affinché, in conformità del presente regolamento e del regolamento interno, l'ufficio centrale trasmetta ogni informazione utile ai procuratori europei delegati e viceversa.
3. I procuratori europei possono essere temporaneamente autorizzati a svolgere le loro funzioni a tempo parziale, a condizione che ciò non sia in contrasto con gli interessi della Procura europea. Tale autorizzazione può essere concessa, dietro richiesta scritta delle procure nazionali, dal procuratore capo europeo, per un periodo massimo non superiore a 6 mesi. [Dietro richiesta, tale termine può essere prorogato con una nuova decisione del procuratore capo europeo.] L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento previa consultazione delle autorità competenti³⁶.

³³ Riguardo ai casi assegnati a diversi procuratori europei, varie delegazioni hanno proposto che uno di tali procuratori sia scelto come coordinatore/relatore del caso in questione.

³⁴ Cfr. nota 20: La Commissione ritiene che le camere permanenti debbano essere incaricate della supervisione.

³⁵ Alcune delegazioni hanno proposto di introdurre nel testo una definizione specifica della nozione di "monitoraggio dell'esecuzione dei compiti".

³⁶ Varie delegazioni desiderano sopprimere questa disposizione. Sono stati espressi vari pareri sulla necessità e sull'adeguatezza di alcune parti di questa disposizione.

I procuratori europei delegati

1. Il procuratore europeo delegato designato è responsabile delle indagini e delle azioni penali per conto della Procura europea, che agisce attraverso i procuratori europei competenti, e su istruzione di essa.
2. Qualora un procuratore europeo delegato abbia fondato motivo di ritenere che sia stato commesso o si stia consumando un reato di competenza della Procura, apre immediatamente un'indagine e ne informa l'ufficio centrale³⁷.
3. I procuratori europei delegati riferiscono sui casi al procuratore europeo competente e alla camera permanente incaricata del caso e formulano proposte motivate riguardo alle decisioni che la camera permanente deve adottare.
4. In ciascuno Stato membro sono presenti almeno due procuratori europei delegati, uno dei quali può fungere da sostituto³⁸.
5. I procuratori europei delegati possono espletare anche le funzioni di pubblici ministeri nazionali, a condizione che ciò non impedisca loro di assolvere gli obblighi derivanti dal presente regolamento. Essi informano il procuratore europeo competente di tali incarichi. Qualora in un qualsiasi momento non possano svolgere i compiti di procuratore europeo delegato in ragione di altri impegni, i procuratori europei possono, previa consultazione della procura nazionale competente, dare istruzione al procuratore europeo delegato interessato affinché prevalgano le funzioni derivanti dal presente regolamento e ne informano immediatamente la procura nazionale competente. Il procuratore capo europeo può altresì proporre alla camera permanente di riassegnare il caso a un altro procuratore europeo delegato dello stesso Stato.³⁹

³⁷ Alcune delegazioni ritengono che questa disposizione dovrebbe essere collocata in un altro Capo del regolamento.

³⁸ Alcune delegazioni hanno chiesto maggiore flessibilità in questa disposizione, per consentire agli Stati membri di adattarla a situazioni nazionali. Una disposizione flessibile in questo senso esiste già per quanto riguarda i punti di contatto della rete giudiziaria europea.

³⁹ Sono stati espressi vari pareri riguardo alla formulazione e al contenuto di questa disposizione. In particolare, sono state richieste norme chiare sul conflitto di interesse. La Commissione ha proposto che la riassegnazione di un caso possa anche effettuarsi a un procuratore europeo delegato di un altro Stato membro. Alcuni Stati membri preferirebbero sopprimere l'ultima frase dell'articolo.

SEZIONE 2

NOMINA E REVOCA DEI MEMBRI DELLA PROCURA EUROPEA

Articolo 13

Nomina e revoca del procuratore capo europeo e dei suoi sostituti

1. Il collegio nomina tre procuratori europei⁴⁰ con sufficiente esperienza manageriale e qualifiche per essere candidati al posto di procuratore capo europeo. Il Consiglio, previa approvazione del Parlamento europeo, nomina uno dei tre candidati summenzionati alla carica di procuratore capo europeo per un mandato non rinnovabile di nove anni⁴¹. Il Consiglio delibera a maggioranza semplice⁴².
2. Il collegio sceglie [5] sostituti tra i procuratori europei in conformità al regolamento interno.
3. La Corte di giustizia dell'Unione europea, su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, può rimuovere dall'incarico il procuratore capo europeo [o un suo sostituto] qualora riscontri che non risponde più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o che ha commesso una colpa grave.
4. Qualora il procuratore capo europeo si dimetta, sia rimosso dalle sue funzioni o lasci il suo incarico per altri motivi, il collegio nomina immediatamente tre candidati ai fini della nomina di un successore in conformità al paragrafo 1. [Qualora un suo sostituto si dimetta, sia rimosso dalle sue funzioni o lasci il suo incarico per altri motivi, il collegio sceglie immediatamente un nuovo sostituto].

⁴⁰ Alcune delegazioni ritengono che sarebbe sufficiente lasciare che il collegio nomini uno dei suoi membri per tale funzione.

⁴¹ Alcune delegazioni si sono domandate se un mandato di nove anni sia appropriato.

⁴² La Commissione e alcuni Stati membri hanno criticato energicamente questa disposizione e preferirebbero ripristinare i principi della proposta iniziale della Commissione per quanto riguarda la nomina del procuratore capo europeo.

Nomina e revoca dei procuratori europei

1. I procuratori europei sono nominati dal rispettivo Stato membro per un mandato non rinnovabile di nove anni⁴³. Tali procuratori sono successivamente nominati dal Consiglio, che delibera a maggioranza semplice e tenuto conto del parere di un comitato⁴⁴. Se il comitato ritiene che un candidato non soddisfi le condizioni necessarie all'esercizio delle funzioni di procuratore europeo, il suo parere è vincolante per il Consiglio.
2. I procuratori europei sono membri attivi delle procure o della magistratura degli Stati membri. Sono nominati tra persone che offrono tutte le garanzie di indipendenza, possiedono le qualifiche necessarie per l'esercizio di alte funzioni giurisdizionali e vantano una grande esperienza pratica in materia di sistemi giuridici nazionali e di cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale⁴⁵.
3. Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale di un terzo dei membri. Il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice, adotta disposizioni transitorie relative alla nomina dei procuratori europei per e durante il loro primo mandato.
4. La Corte di giustizia dell'Unione europea, su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, può rimuovere dall'incarico un procuratore europeo qualora riscontri che non risponde più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o che ha commesso una colpa grave.
5. Se un procuratore europeo si dimette, se i suoi servizi non sono più necessari per espletare le funzioni della Procura, se è rimosso dalle sue funzioni o se lascia il suo incarico per altri motivi, lo Stato membro interessato nomina senza indugio un altro procuratore europeo a norma del paragrafo 1.

⁴³ Sono stati proposti periodi di mandato alternativi.

⁴⁴ La composizione del comitato è stata oggetto di discussioni e rimane una questione aperta. La Commissione ha sostenuto che si dovrebbe chiarire che il comitato dovrebbe valutare tutti i requisiti di un candidato di cui al paragrafo 2.

⁴⁵ Alcune delegazioni propongono di aggiungere più criteri in questa disposizione.

6. Quando un procuratore europeo è nominato procuratore capo europeo [o sostituto], lo Stato membro che l'ha nominato nomina immediatamente un nuovo procuratore europeo che lo sostituisce per la durata del mandato⁴⁶. Si applicano le disposizioni dei paragrafi 1 e 2.

Articolo 15

Nomina e revoca dei procuratori europei delegati

1. Gli Stati membri nominano almeno due procuratori europei delegati. Il collegio nomina tali persone su proposta del procuratore capo europeo. Il collegio può non approvare la persona nominata qualora non soddisfi i criteri di cui al paragrafo 2. I procuratori europei delegati sono nominati per un periodo rinnovabile di cinque anni.
2. I procuratori europei sono membri attivi delle procure o delle autorità [giudiziarie] equivalenti degli Stati membri che li hanno nominati. Essi offrono tutte le garanzie di indipendenza, possiedono le qualifiche necessarie e una grande esperienza pratica relativa al loro sistema giuridico nazionale. Se al momento della nomina a procuratore europeo delegato l'interessato non possiede lo status di pubblico ministero ai sensi del diritto nazionale, lo Stato membro lo nomina tale.
3. La nomina del procuratore europeo delegato prende effetto previa decisione del collegio.
4. Il collegio rimuove dalle sue funzioni un procuratore europeo delegato se riscontra che non risponde più alle condizioni di cui al paragrafo 2 o ai criteri applicabili all'esercizio delle sue funzioni⁴⁷, oppure che ha commesso una colpa grave.

⁴⁶ Alcune delegazioni hanno espresso dubbi sulla necessità di sostituire il procuratore capo come membro del collegio.

⁴⁷ Alcune delegazioni hanno proposto di aggiungere criteri supplementari in questo punto.

5. Se uno Stato membro decide la revoca o l'adozione di sanzioni disciplinari nei confronti di un procuratore nazionale nominato procuratore europeo delegato, esso consulta il procuratore capo europeo prima di attivarsi⁴⁸. Uno Stato membro non può revocare un procuratore europeo delegato o adottare sanzioni disciplinari nei suoi confronti per motivi connessi alle attività che esercita a norma del presente regolamento⁴⁹.
6. Se un procuratore europeo delegato si dimette, se il suo intervento non è più necessario per assolvere le funzioni della Procura, se è revocato dalla sua funzione o se lascia il suo incarico per altri motivi, lo Stato membro interessato ne informa immediatamente l'ufficio centrale e, se del caso, designa un altro procuratore affinché sia nominato come nuovo procuratore europeo delegato⁵⁰, a norma del paragrafo 1.

SEZIONE 3

REGOLAMENTO INTERNO

Articolo 16

Regolamento interno della Procura europea

1. Il regolamento interno regola l'organizzazione del lavoro della Procura e comprende norme generali sul flusso dei lavori e sull'attuazione delle norme contenute nel presente regolamento in merito all'assegnazione dei casi⁵¹.
2. Un proposta di regolamento interno della Procura europea viene preparata dal procuratore capo europeo e adottata a maggioranza di due terzi dei procuratori europei⁵².

⁴⁸ Alcune delegazioni hanno osservato che potrebbe essere necessario descrivere le differenze tra i rispettivi ruoli di un procuratore europeo delegato e di un procuratore nazionale in questo contesto. Una serie di delegazioni ha anche sottolineato il proprio parere che i procuratori europei delegati restino nel sistema di iniziativa penale nazionale e che si applichino loro le norme nazionali in materia di sanzioni disciplinari o altro.

⁴⁹ Una delegazione ha osservato che è necessario chiarire il significato effettivo del concetto "connessi alle attività che esercita".

⁵⁰ Alcuni Stati membri si sono chiesti se l'espressione "se del caso" sia sufficiente a chiarire che gli Stati membri non sono sempre tenuti a sostituire i procuratori europei delegati che si dimettono dal loro incarico.

⁵¹ Si è convenuto che il regolamento includa norme molto dettagliate sull'assegnazione dei casi.

⁵² Si è suggerito di spiegare chiaramente che il regolamento interno deve essere adottato senza indugio una volta istituita la Procura. Alcuni hanno espresso dubbi sulla necessità di prevedere qui un ruolo specifico del procuratore capo europeo.

3. Il Consiglio adotta, mediante atti di esecuzione⁵³, il regolamento interno a maggioranza semplice, su proposta del Collegio⁵⁴.

SEZIONE 4

COMPETENZA DELLA PROCURA EUROPEA

Articolo 17

Reati di competenza della Procura europea

La Procura europea è competente per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, di cui alla direttiva 2014/xx/UE quale attuata dalla legislazione nazionale⁵⁵.

Articolo 18⁵⁶

Competenza accessoria

1. Qualora si configuri un reato ai sensi dell'articolo 17 da una serie di fatti identici o indissolubilmente collegati ad una serie di fatti che configurano in tutto o in parte, ai sensi del diritto dello Stato membro interessato, un reato diverso da quelli di cui all'articolo 17, la Procura europea è competente anche per questi altri reati, a condizione che il reato di cui all'articolo 17 sia prevalente.
2. Se il reato di cui all'articolo 17 non è prevalente, lo Stato membro competente per l'altro reato è competente anche per il reato di cui all'articolo 17⁵⁷.

⁵³ Sarà aggiunto un considerando per giustificare debitamente il conferimento di competenze di esecuzione al Consiglio, a norma dell'articolo 291, paragrafo 2 del TFUE.

⁵⁴ Cfr. nota 17.

⁵⁵ La competenza della Procura europea quale determinata dal presente articolo solleva complesse questioni giuridiche che dovranno essere oggetto di ulteriori approfondimenti. Una delle questioni aperte in questo articolo riguarda la scelta fra un riferimento dinamico (la soluzione tipo che garantisce la certezza del diritto) e un riferimento statico al diritto sostanziale. Alcune delegazioni preferirebbero vedere i reati definiti direttamente nel presente regolamento.

⁵⁶ Molte delegazioni continuano a chiedersi se la base giuridica di cui all'articolo 86 del TFUE copra questo articolo.

⁵⁷ Da alcuni sono stati espressi da alcuni dubbi sulla necessità di questa disposizione. Altri hanno osservato che essa deve essere vista alla luce del diritto di avocazione di cui all'articolo 19.

3. Nel valutare se due serie di fatti siano indissolubilmente collegati ai sensi del paragrafo 1, si deve considerare se uno dei reati pertinenti è stato strumentale alla commissione dell'altro reato o se uno dei reati è stato commesso al fine di garantire l'impunità⁵⁸.
4. Un reato ai sensi dell'articolo 17 è ritenuto prevalente:
 - a) se il danno reale o potenziale all'Unione è superiore al danno reale o potenziale arrecato dallo stesso fatto allo Stato membro o a terzi, ovvero⁵⁹
 - b) nel caso in cui dallo stesso fatto, ai sensi del diritto dello Stato membro, si configuri un diverso tipo di reato, se la sanzione comminabile per il reato in conformità all'articolo 17 è⁶⁰ più severa della sanzione comminabile per l'altro tipo di reato.
5. La Procura europea e le procure nazionali si consultano per determinare l'autorità che dovrebbe esercitare la sua competenza ai sensi del paragrafo 1. Ove opportuno per agevolare tale scelta, Eurojust può essere associato a norma dell'articolo [57].
6. In caso di disaccordo tra la Procura europea e le procure nazionali quanto all'esercizio della competenza di cui al paragrafo 1, le autorità nazionali competenti⁶¹ decidono chi esercita la competenza accessoria.

⁵⁸ Secondo alcune delegazioni, questa disposizione dovrebbe piuttosto essere un considerando. Secondo altre, il testo dovrebbe essere più dettagliato.

⁵⁹ Molte delegazioni hanno rilevato che sarebbe difficile misurare e comparare il danno finanziario, o che sarebbe quantomeno difficile determinare il danno in una fase precoce delle indagini. È altresì possibile che la valutazione del danno cambi nel corso delle indagini. Si è suggerito che questa norma dovrebbe essere considerata come un ordine gerarchico di criteri. Si potrebbe valutare di inserire un considerando esplicativo per rispondere a tali preoccupazioni.

⁶⁰ La Commissione e alcune delegazioni desidererebbero inserire le parole "equivalente o" in questo punto.

⁶¹ Alcune delegazioni preferirebbero adire il collegio o la Corte di giustizia per queste decisioni. Altre hanno osservato che le "autorità nazionali competenti" non possono essere le stesse che sono coinvolte nel caso.

Esercizio della competenza della Procura europea

1. La Procura europea può esercitare⁶³ la sua competenza a individuare e perseguire i reati di cui all'articolo 17 e, se del caso, all'articolo 18 se tali reati⁶⁴
 - a) sono commessi in tutto o in parte sul territorio di uno o più Stati membri, o
 - b) sono commessi al di fuori di tali territori, da un cittadino di uno Stato membro, o da un membro del personale dell'Unione o un membro delle istituzioni, a condizione che uno Stato membro, in base alla sua legislazione, sia competente per tali reati quando sono commessi al di fuori del suo territorio⁶⁵.

2. Se la Procura europea decide di esercitare la sua competenza, le autorità nazionali non esercitano le loro competenze. Se le autorità nazionali hanno già avviato un'indagine penale, la Procura può avocare a sé le indagini esercitando il suo diritto di avocazione ai sensi del paragrafo 3⁶⁶.

⁶² La presidenza ritiene che il testo attuale dell'articolo costituisca un compromesso equilibrato tra i pareri divergenti espressi dalle delegazioni.

⁶³ Alcune delegazioni preferirebbero la parola "esercita" in questo punto. Si è suggerito anche di riformulare la prima frase, cominciando con "La Procura europea è competente a individuare e perseguire..."

⁶⁴ Alcune delegazioni hanno rilevato che la competenza per i reati PIF sarà disciplinata piuttosto dalla direttiva PIF.

⁶⁵ Alcune delegazioni introdurrebbero un riferimento agli "Stati membri partecipanti" in questa e altre disposizioni.

⁶⁶ Alcune delegazioni preferirebbero riformulare questa disposizione per sottolineare la competenza prioritaria della Procura europea.

3. Se la Procura europea è informata ai sensi dell'articolo X o viene a conoscenza in altro modo del fatto che le autorità di uno Stato membro hanno già avviato un'indagine sullo stesso caso, essa consulta tali autorità e decide⁶⁷ in seguito se avviare una propria indagine e chiedere alle rispettive autorità dello Stato membro di trasferire gli atti alla Procura europea in conformità all'articolo X (diritto di avocazione)⁶⁸. Qualora la Procura europea eserciti la sua competenza, le autorità competenti degli Stati membri le trasferiscono immediatamente gli atti del procedimento e si astengono da ulteriori atti d'indagine riguardanti lo stesso reato. La Procura europea può esercitare il diritto di avocazione in qualsiasi momento durante l'indagine.

⁶⁷ Alcuni Stati membri indicherebbero talune condizioni alle quali una tale decisione potrebbe essere presa. Si è suggerito anche che si dovrebbe indicare chi, all'interno della Procura europea, dovrebbe avere il diritto di prendere tali decisioni. Altri si sono fermamente opposti a qualsiasi condizione al diritto di avocazione; alcuni hanno proposto che la competenza nazionale sia esercitata solo qualora la Procura europea abbia preso la decisione formale di non esercitare la propria competenza.

⁶⁸ A titolo provvisorio, l'articolo X citato in questa disposizione potrebbe essere formulato come segue (con conseguente sostituzione dell'articolo 19, paragrafo 4, del testo figurante nel presente documento con il paragrafo 3 dell'articolo X riportato di seguito):

"1. Le autorità degli Stati membri informano senza indugio la Procura europea di qualsiasi indagine da essi avviata in relazione ad un reato che lede gli interessi finanziari dell'Unione[, a meno che il danno reale o potenziale causato non sia superiore a 500/1 000/5 000 EUR] e non vi siano motivi per supporre che il caso possa avere ripercussioni a livello di Unione.

2. Ricevuta l'informazione ai sensi del paragrafo 1, il procuratore capo europeo, [entro 5 giorni lavorativi] [previa consultazione del procuratore europeo o della camera permanente interessati], decide se esercitare la competenza della Procura in relazione al reato oggetto della notifica e informa le autorità competenti dello Stato membro interessato della sua decisione.

3. Qualora un reato comporti o possa comportare un danno per gli interessi finanziari dell'Unione inferiore a 500/1 000/10 000 EUR, la Procura europea si astiene dall'esercitare la sua competenza, a meno che il caso non abbia ripercussioni a livello di Unione che richiedono lo svolgimento di un'indagine da parte della Procura."

4. Qualora un reato comporti o possa comportare un danno per gli interessi finanziari dell'Unione inferiore a 10 000 EUR, la Procura europea si astiene dall'esercitare la sua competenza, a meno che
- a) il caso non abbia ripercussioni⁶⁹ a livello dell'Unione che richiedono lo svolgimento di un'indagine da parte della Procura, oppure
 - b) sia stato aperto un caso sulla scorta di sospetti che un reato sia stato commesso da funzionari e altri agenti dell'Unione europea, o membri delle istituzioni⁷⁰.
-

⁶⁹ Molte delegazioni desidererebbero inserire nel testo una definizione o spiegazione di tali ripercussioni a livello di Unione.

⁷⁰ Alcune delegazioni si sono domandate se sia necessario che questi casi siano sempre trattati dalla Procura.